

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## **CIRCOLARE SUPPLEMENTO SPECIALE D.L. 193/2016**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso della Legge 225 del 1° dicembre 2016, si chiude l'iter del D.L. 193/2016, originariamente pensato dall'Esecutivo per fronteggiare indifferibili esigenze di cassa erariali e, successivamente, divenuto veicolo giuridico per recepire il risultato del c.d. Tavolo delle semplificazioni, istituito tra Mef, Agenzia delle entrate e rappresentanti delle categorie.

Ne esce un provvedimento composito che contiene svariati argomenti di interesse fiscale, taluni di immediata applicazione (ad esempio, rottamazione delle cartelle esattoriali), altri che interessano il prossimo anno (ad esempio trasmissione dati Iva e liquidazioni periodiche).

Con l'ausilio della tabella che segue, si riepiloga il contenuto del provvedimento.

| <b>Scioglimento Equitalia e affidamento della riscossione all'Agenzia delle entrate</b> |       |  |
|---|-------|--|
| <b>Articolo<br/>1</b>   | 1     | Si prevede lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, a eccezione di Equitalia giustizia Spa, che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia. Le predette società sono cancellate d'ufficio dal Registro Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Contestualmente, è previsto il divieto di effettuare assunzioni con contratti di lavoro subordinato         |
| <b>Somme ai comuni per accertamenti derivanti da segnalazioni</b>                       |       |  |
| <b>Articolo<br/>4</b>   | 8-bis | Con il comma 8-bis, si estende agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso   |
| <b>Fatturazione elettronica per tax free shopping</b>                                   |       |  |
| <b>Articolo<br/>4-bis</b>   | 1     | Il comma 1 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni <i>ex</i> articolo 38- <i>quater</i> , D.P.R. 633/1972), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica |
|   | 2     | Il comma 2 stabilisce che, per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e per permettere la piena operatività  |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
|                       |   | di tale sistema in tutto il territorio nazionale, siano previsti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate modalità e contenuti semplificati della fatturazione dei beni di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, D.P.R. Iva (recante gli elementi essenziali delle fatture)  |
|                       | 3 | Il comma 3, come diretta conseguenza della deroga di cui al comma 2, sopprime, al comma 1 dell'articolo 38- <i>quater</i> sopra citato, le parole: «a norma dell'articolo 21»  |
|                       | 4 | Il comma 4 sopprime il secondo periodo del comma 368, articolo 1, L. 208/2015, in tema di rimborso Iva sui beni in argomento che può essere effettuato da intermediari regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento, facendo venir meno la previsione che stabilisce che, con D.M., da emanare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2016, sono determinate le percentuali minime di rimborso che gli intermediari del servizio devono applicare   |
|                       | 5 | Il comma 5 stabilisce che le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Mef per la riduzione del debito pubblico  |
| <b>Accise</b>         |   |  |
| <b>Articolo 4-ter</b> | 2 | Il comma 2 specifica che si considera gasolio commerciale usato come carburante quello impiegato per i seguenti scopi:<br>a) trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitato da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco specificatamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.<br>b) attività di trasporto di persone svolto da enti pubblici o imprese pubbliche locali, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale, imprese esercenti autoservizi regolari in abito comunitario |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | 3 | Il comma 3 considera gasolio commerciale anche quello usato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico   |
|   | 4 | Il comma 4 disciplina la modalità di richiesta di rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale - determinato come differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I e quella sopra definita - prevedendo la presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale  |
|   | 5 | Ai sensi del comma 5 il credito spettante (in base al precedente comma) è riconosciuto in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione  |
|   | 6 | Infine il comma 6 dispone che il credito spettante dalla richiesta di rimborso di cui al precedente comma 4, possa essere riconosciuto anche in denaro.<br>Si modificano anche le regole in materia di deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa.<br>Si estende l'esenzione dall'accisa degli alcole e delle bevande alcoliche denaturate con prodotti approvati dall'Amministrazione finanziaria impiegate non solo nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche come combustibile per riscaldamento o come carburante.  |
| <b>Riapertura <i>voluntary disclosure</i></b> |   |  |
| <b>Articolo<br/>7</b>                         |   | Con apposito articolo 5- <i>octies</i> , introdotto all'interno del D.L. 167/1990, si provvede alla "Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria".<br>Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016; è consentita la presentazione dell'istanza anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della <i>voluntary</i> 2014 limitatamente ai profili internazionali. |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Contestualmente sono previsti slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary disclosure* e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Si stabilisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio (articolo 648-ter1, c.p.) se commesse in relazione a specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento Iva), fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme dovute per accedere alla collaborazione volontaria.

Il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla *voluntary 2014*: non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni, con decorrenza dal versamento in unica soluzione o della terza rata. Viene inoltre stabilito che l'Agenzia delle entrate comunichi l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

L'Agenzia può esperire, fino al 31 dicembre 2018, le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 30 dicembre 2014, poi abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso.

Le conseguenze sanzionatorie sono differenziate a seconda che il contribuente ricada nell'ipotesi di mancato versamento ovvero di versamento insufficiente e, in quest'ultimo caso, graduando ulteriormente secondo lo scostamento dal *quantum* dovuto.

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>In caso di mancato versamento entro il 30 settembre 2017 delle somme dovute, le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi (<i>ex</i> articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990), sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale (dunque 1,8% dell'ammontare non dichiarato ovvero 3,6% delle medesime somme, per le attività in Paesi <i>black list</i>) qualora ricorrano le seguenti ipotesi: a) trasferimento delle attività in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella cd. <i>white list</i>; b) detenzione delle attività in Italia o nei predetti Stati; c) rilascio all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.</p>  |
| <b>Articolo<br/>7</b> | <p>Negli altri casi, le sanzioni sono determinate in misura pari all'85% del minimo edittale (2,55% dell'ammontare non dichiarato ovvero 5,1% per attività in Paesi <i>black list</i>). La medesima misura dell'85% si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Ivie, di Ivafe, di Iva e di ritenute.</p> <p>Nel caso di versamento insufficiente, fermo restando quanto versato l'Agenzia provvede a recuperare le somme ancora dovute, calcolate secondo quanto previsto per il mancato versamento, con una maggiorazione del 10%: se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 10% delle somme da versare, ove le relative somme siano afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; ovvero se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 30% delle somme da versare, negli altri casi.</p> <p>Analoga procedura di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate è prevista, con una maggiorazione del 3% ove gli autori delle violazioni provvedano ad un versamento insufficiente: per una frazione inferiore o uguale al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; per una frazione inferiore o uguale al 30% delle somme da versare negli altri casi.</p> |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>Si prevede infine che, se il versamento spontaneo eccede il <i>quantum</i> dovuto, gli autori delle violazioni possono chiedere che l'eccedenza sia versata a rimborso o richiederne la compensazione.</p> <p>La misura agevolata della sanzione al 3% dell'ammontare non dichiarato (sanzione minima prevista dall'articolo 5-<i>quinquies</i>, comma 7, decreto-legge n. 167 del 1990) ai soli fini della collaborazione volontaria in relazione alle violazioni dichiarative in tema di monitoraggio fiscale, per attività e investimenti detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, trova applicazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso di entrata in vigore, prima del 24 ottobre 2016, di un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE;</li><li>• nel caso di entrata in vigore, prima della medesima data, di un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato <i>Tax Information Exchange Agreement</i> (TIEA).</li></ul> <p>Viene disciplinata una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la <i>voluntary</i> preclude la punibilità, prevedendo che a tali ipotesi si applichi la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>Ove sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, ovvero un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato <i>Tax Information Exchange Agreement</i> (TIEA), non si applica il raddoppio delle sanzioni previsto dall'art. 12, commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> del decreto-legge n. 78 del 2009, nel caso di attività detenute all'estero. Si tratta di una norma analoga a quanto previsto per la <i>voluntary</i> 2014.</p> |
| <b>Articolo<br/>7</b> | <p>Si estende la procedura di collaborazione volontaria ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (ad es. enti e società di capitali, soggetti a Ires ai sensi dell'articolo 73, Tuir) autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle</p>   |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
 COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
 Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
 Dott. Alberto Livraghi  
 Dott. Commercialista – Revisore Legale

|   |       |   |
|---|-------|---|
|   |       | <p>imposte sostitutive, dell'Irap e dell'Iva, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 1, commi 2-4, L.186/2014).<br/>         Si prevedono, inoltre, disposizioni specifiche nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore. Per effetto delle modifiche apportate alla Camera, ove la collaborazione volontaria riguardi i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti</p> |
|   | 2     | <p>Le norme attuative sono adottate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Si prevede inoltre che nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della <i>voluntary 2014</i> non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame</p>   |
|   | 3     | <p>Si prevede che siano posti a carico dei Comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Aire pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati</p>  |
| <b>Notificazioni degli atti fiscali a mezzo Pec</b> |       |   |
| <b>Articolo<br/>7-quater</b>                        | 6-7-8 | <p>La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Pec.</p>   |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|   |   |
|---|---|
| <b>Articolo<br/>7-quater</b>                                      | <p>Si definiscono, inoltre, le modalità di invio e di certificazione di avvenuta ricezione degli atti, disciplinando anche i riflessi della nuova normativa in tema di rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.</p> <p>È inoltre previsto che per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di Pec la notifica possa essere eseguita, qualora ne sia fatta richiesta all'indirizzo di Pec di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il quarto grado), secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le disposizioni si applicano alle notificazioni, degli avvisi e degli altri atti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017; per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta valida la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame</p>   |
| <b>Notifica delle cartelle e degli atti catastali a mezzo Pec</b> |   |
| <b>Articolo<br/>7-quater</b>                                      | <p>9-<br/>10-<br/>11-<br/>12<br/>-13</p> <p>Modificando l'articolo 26, comma 2. D.P.R. 602/1973, in tema di notificazione delle cartelle di pagamento, si dispone che la notifica avvenga all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per coloro che, pur non essendo obbligati alla Pec da indicare nell'INI-PEC, ne facciano richiesta, la notificazione può avvenire all'indirizzo indicato all'atto della richiesta.</p> <p>Per soddisfare la massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relativi a soggetti che hanno richiesto la notificazione alla Pec siano rinnovate mediante invio alla Pec del destinatario ed i termini di impugnazione decorrano dalla data di rinnovazione della notifica.</p> <p>Anche la notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali ed alle correlate sanzioni disponendo può essere eseguita dall'ufficio anche a mezzo di Pec all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti dalla legge.</p> <p>Alle notificazioni dei citati atti relativi alle operazioni catastali si possono applicare le vigenti disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articolo 60, D.P.R. 600/1973). Nel caso di pubbliche amministrazioni la</p> |

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|   |          |  |
|---|----------|--|
|   |          | <p>notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi.</p> <p>Le disposizioni si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017</p>   |
| <b>Termine per la consegna delle certificazioni uniche</b>                              |          |  |
| <b>Articolo 7-quater</b><br><i>(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)</i> | 14-15    | <p>Si posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati.</p> <p>Tale disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016</p>   |
| <b>Sospensione estiva per la consegna documenti ed il pagamento degli avvisi bonari</b> |          |  |
| <b>Articolo 7-quater</b>  | 16-17-18 | <p>Si introduce la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (con esclusione dei documenti richiesti in occasione di verifiche e di quelli del rimborso Iva)</p>   |
| <b>Articolo 7-quater</b>  |          | <p>La medesima sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972), dei controlli formali (ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.</p> <p>Viene legislativamente sancita la cumulabilità dei termini di sospensione dell'accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale</p>                             |
| <b>TAX DAY</b>  |          |  |
| <b>Articolo 7-quater</b>  | 19       | <p>Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni trasparenti.</p> <p>Il versamento dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.</p> |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|  |    |  |
|--|----|--|
|  |    | Vengono poi espunti tutti i riferimenti alle dichiarazioni unificate.<br>Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017  |
|  | 20 | A fini di coordinamento, si modificano gli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999, prevedendo che i termini di versamento Iva (richiamati nella locuzione “dichiarazione unificata annuale”) siano allineati a quelli precedentemente illustrati  |
| <b>Immobili all'estero e compilazione del quadro RW</b>          |    |  |
| <b>Articolo 7-quater</b>   | 23 | Modificando l'articolo 4, D.L. 167/1990, si estende anche agli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, l'esonero dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, finora previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. Rimane però l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)                                      |
| <b>Cedolare secca e mancata proroga del contratto: sanatoria</b> |    |  |
| <b>Articolo 7-quater</b>   | 24 | In particolare è previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare.<br>In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione in discorso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro o a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni |
| <b>Modello F24 cartaceo per versamenti sopra i 1.000 euro</b>    |    |  |
| <b>Articolo 7-quater</b>   | 31 | Al fine di evitare complicazioni operative ai soggetti privati che versano i tributi locali (ma non solo), si sopprime l'obbligo, per i soggetti non titolari di partita Iva, dell'invio telematico del modello unico di versamento (F24) per i pagamenti superiori a 1.000 euro, con il ripristino quindi delle modalità di pagamento in forma cartacea   |
| <b>Elevata a 30.000 euro la soglia dei rimborsi liberi</b>       |    |  |

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

|   |    |  |
|---|----|--|
| <b>Articolo<br/>7-<i>quater</i></b>   | 32 | Apportando una modifica all'articolo 38-bis, comma 3, alinea e 4, alinea del D.P.R. 633/1972, si innalza, da 15.000 euro a 30.000 euro, l'importo dei rimborsi Iva non subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.   |
| <b>Definizione di soggetti trasfertisti (norma interpretazione autentica)</b> |    |  |
| <b>Articolo<br/>7-<i>quinquies</i></b>  | 1  | Si introduce una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51, Tuir, che reca una agevolazione (abbattimento al 50 per cento) nella determinazione del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi per i c.d. lavoratori trasfertisti.<br>Il criterio interpretativo da seguire è quello per cui l'agevolazione è applicabile ai soli lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:  |
| <b>Articolo<br/>7-<i>quinquies</i></b>  |    | a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;<br>b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;<br>c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta |
|   | 2  | Con il comma 2 si prevede che, per i lavoratori ai quali, sulla base del criterio interpretativo, non si applica l'agevolazione, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del citato articolo 51, Tuir   |
| <b>Modifiche al regime forfetario in merito alle esportazioni</b>             |    |  |
| <b>Articolo<br/>7-<i>sexies</i></b>   |    | Modificando la lettera <i>e</i> ) del comma 58 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si dispone che i contribuenti forfetari possono effettuare le cessioni all'esportazione non imponibili a fini Iva, nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (oggi sono libere).<br>Il decreto in argomento è emanato entro novanta giorni dal 3 dicembre.   |

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## NOVITÀ IVA

L'articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l'obiettivo di recupero dell'evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

Tale rimodulazione produrrà, tuttavia, anche un effetto di semplificazione in quanto molti adempimenti in vigore fino al periodo d'imposta 2016 verranno conseguentemente abrogati.

### La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l'attuale adempimento dello "Spesometro" (che dovrà essere presentato per l'ultima volta con riferimento alle operazioni dell'anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

### Dal 1° gennaio 2017

| Trimestre di riferimento                 | Scadenza comunicazione |
|--|------------------------|
| 1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)    | 31 maggio (*)          |
| 2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)      | 16 settembre (*)       |
| 3° trimestre (luglio/agosto/settembre)   | 30 novembre            |
| 4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) | 28 febbraio            |

(\*) Per agevolare l'avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione - che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.

L'invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- b) la data e il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

## **La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Ciò significa che se il contribuente liquida l'Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l'esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo.

In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.

Sul versante degli esoneri, la norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei “minimi”;
- i contribuenti in regime “forfettario”;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell’articolo 36-*bis*, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l’Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

**N.B.**

È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l’obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane).

Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell’articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

L’invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di “dialogo” tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.

Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell’esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

**N.B.**

È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall’articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto).

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## Sanzioni

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

In particolare:

- viene inserito un nuovo comma *2-bis* con riferimento alle violazioni che riguardano l'adempimento di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate;
- viene aggiunto un nuovo comma *2-ter* con riferimento alle violazioni che riguardano l'adempimento di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010 e relativo all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica.

| Adempimento  | Violazione   | Sanzioni   |
|--|--|--|
| <b>Comunicazione<br/>Articolo 21, D.L. 78/2010<br/>(dati fatture)</b>                            | Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute           | 2 euro per fattura (limite max 1.000 euro per ciascun trimestre) |
|  | Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza            | 1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre)   |
|  | Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 gg dalla scadenza             |  |
| <b>Comunicazione<br/>Articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010<br/>(dati liquidazioni periodiche)</b> | Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche | Da 500 euro a 2.000 euro   |
|  | Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza            | Da 250 euro a 1.000 euro   |
|  | Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza         |  |

## Gli adempimenti soppressi

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Dal periodo d'imposta 2017, a fronte dell'invio all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come "Spesometro", il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).

Inoltre, per effetto dell'abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Black list").

Infine, con una disposizione contenuta nell'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l'abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

| Adempimenti                                | Decorrenza soppressione |
|--|-------------------------|
| Comunicazione dati <i>leasing</i>          | 2017                    |
| Modello intra acquisti                     | 2017                    |
| Comunicazione scambi con san marino        | 2017                    |
| Comunicazione operazioni <i>black list</i> | 2016                    |

## Termini più ampi per la presentazione della DR annuale Iva

Sempre da periodo d'imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.

# STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d'imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio 2017.

## **LA “ROTTAMAZIONE” DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016**

L'articolo 6, D.L. 193/2016, così come convertito dalla L. 225/2016, prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, compensi di riscossione, spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- in modalità rateizzata dal mese di luglio 2017.

Per le multe stradali, invece, la sanatoria è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono dovute le sanzioni amministrative).

### **Quali sono le somme che possono essere oggetto della “rottamazione”**

La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

(Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non vi sono preclusioni soggettive alla definizione agevolata: la stessa interessa qualsiasi tipologia di contribuente (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non, etc.).

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive.

Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

## L'avviso di Equitalia

Non rileva, pertanto, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo: Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l'opportunità di accedere alla "rottamazione".

Come specificato nelle note del modello DA1 la definizione agevolata riguarda:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate/dogane e monopoli;
- avvisi di addebito dell'Inps.

La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella.

La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.

### **N.B.**

Se ci sono rateizzazioni in corso, per potere accedere alla rottamazione della cartella, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

La norma, pertanto, prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute.

Si tenga inoltre presente che, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora.

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una “definizione parziale” di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito.

## **Le modalità di accesso alla definizione agevolata**

A seguito del comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha notiziato dell’approvazione del modello di istanza con cui il contribuente può aderire alla rottamazione dei ruoli.

Preso atto dell’entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016, Equitalia in data 2 dicembre 2016 ha pubblicato il nuovo modello DA1 “*Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*”, che sostituisce quello precedentemente pubblicato.

Il soggetto interessato deve dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi.

È possibile adempiere all’importo che sarà liquidato da Equitalia una volta ricevuta la richiesta di adesione alla definizione agevolata:

- in unica soluzione entro luglio 2017;
- in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate.

Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell’importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi